

Contratto per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio
di sorveglianza sanitaria

CIG: ZD1380EA8A

Con la presente scrittura, valevole a tutti gli effetti di legge

TRA

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in
persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e,
di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

il **DOTT. CARLO GIACOMO ANGELO SCIACCHITANO**, C.F. SCCCLG75R13C351F, residente a Ca-
tania, Via Trieste n. 10, nella qualità di libero professionista con sede legale in Cata-
nia, Via Ughetti, 72, (P.Iva 04238860870) di seguito chiamato "professionista"

PREMESSO CHE

- Sidra S.p.A., ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) ha l'obbligo di
sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;

- la normativa vigente prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "com-
petente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.lgs.
81/2008;

- con decisione del C.d.A. del 25 luglio 2022, SIDRA ha autorizzato l'avvio della pro-
cedura mediante avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse
finalizzata all'individuazione di professionisti in possesso dei titoli per l'assunzione
dell'incarico di medico competente per l'esecuzione del servizio di sorveglianza sani-
taria;

- la gara si è svolta in modalità telematica tramite piattaforma aziendale

<https://sidraspa.acquistitelematici.it;>

- Il Dott. **CARLO GIACOMO ANGELO SCIACCHITANO** ha formulato la migliore offerta economicamente vantaggiosa, riportando un punteggio di 94/100, con un'offerta economica del 27 % di ribasso sull'importo a base d'asta;

- A conclusione delle operazioni telematiche di gara, sulla base della graduatoria riportata nel verbale del 05.10.2022, il RUP, Dr. Antonio Galvagno ha proposto l'aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria al Dott. **CARLO GIACOMO ANGELO SCIACCHITANO**;

- con decisione del C.d.A. del 18.10.2022, punto n. 8), SIDRA ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto al professionista Dott. **CARLO GIACOMO ANGELO SCIACCHITANO**;

- il Dott. **CARLO GIACOMO ANGELO SCIACCHITANO** è in possesso dei titoli prescritti dal combinato disposto di cui all'art. 2 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per ricoprire l'incarico di medico competente;

- il Professionista risulta iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di Catania al n. 12121 e all'Elenco dei Medici Competenti al n. 19208;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono quanto segue

ART. 1: NORME REGOLATRICI

le premesse al contratto sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

ART. 2: INCARICO

SIDRA incarica il Dott. **CARLO GIACOMO ANGELO SCIACCHITANO** a svolgere la funzione di Medico Competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito in ottemperanza alle prescrizioni di Legge.

ART. 3: OGGETTO DELL'INCARICO

L'attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico Competente, così come previste nel D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare agli artt. 25,39,40,41.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico Competente.

Sidra assicura al Medico Competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all'art. 18, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4: DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Il Medico Competente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovrà:

a) collaborare con il datore di lavoro e con l' U.O. "Salute, Sicurezza e Ambiente" alla valutazione dei rischi e alla stesura del piano di sicurezza aziendale (PSA) e di tutti i piani di approfondimento (POS e PSD), anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sani-

taria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, inserendo i giudizi di idoneità in un database fornito dal Medico Competente;

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, fornendo le informazioni riguardo la necessità di conservazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornire informazioni ai lavoratori e, a richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

f) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

g) consegnare ogni anno la relazione sui dati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria effettuata, da discutere in occasione della riunione periodica, e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

h) visitare, congiuntamente al Responsabile dell'U.O. " Salute, Sicurezza e Ambiente", gli ambienti di lavoro sopraindicati almeno una volta all'anno o secondo la cadenza comunicata al datore di lavoro e annotata sul documento di valutazione dei rischi, redigendo apposito verbale di visita;

i) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti dall'amministrazione con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

l) esprimere al datore di Lavoro, in forma scritta, i pareri richiesti in determinate

	specifiche fattispecie;	
	m) informare il Datore di Lavoro su eventi per i quali la legge prevede iniziativa: superamento di valori limite, esposizioni anomale, ecc.;	
	n) comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio in tema di agenti fisici, chimici, cancerogeni e biologici;	
	o) cooperare con gli organismi di vigilanza, in caso di ispezione, o richiesta di dati o informazioni.	
	ART. 5: OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Rientra fra gli obblighi del Medico Competente gestire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi per il personale della Sidra, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale Aziendale, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata e degli ambienti di lavoro.	
	Il servizio di sorveglianza sanitaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:	
	a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;	
	b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	
	c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, su-	
		5

	scettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;	
	d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;	
	e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;	
	f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;	
	g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;	
	h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico, segnalando la necessità di eventuali vaccinazioni;	
	Le visite mediche sopraindicate comprendono eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.	
	Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il componente del CDA laddove delegato, il Responsabile dell' U.O. " <u>Salute, Sicurezza e Ambiente</u> ".	
	ART. 6: AMBITO DI COMPETENZA	
	Le attività oggetto dell'incarico si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, ai dipendenti attualmente in forza alla Sidra nonché a tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.	
		6

Le sedi della SIDRA soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente sono principalmente: Sede aziendale centrale di Catania, sede aziendale di Pozzo Turchio in Aci S. Antonio, sede aziendale del depuratore in località Pantano d'Arce in Catania, sede aziendale ZIC in località III° Strada in Catania oltre ad altri luoghi di lavoro, dislocati sul territorio di Catania ed Hinterland.

L'elenco fornito al Professionista dei dipendenti e delle sedi di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo e potrà subire variazioni, anche consistenti, in aumento o diminuzione, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di maggiorazioni sul corrispettivo contrattuale dovuto al professionista come stabilito al successivo art. 8).

ART. 7: DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è fissata in mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata. Non è ammesso il rinnovo.

SIDRA, alla scadenza naturale del contratto, si riserva la facoltà di prorogare unilateralmente l'incarico al professionista, che accetta, agli stessi patti e condizioni, per il tempo necessario per procedere alla nomina del nuovo medico competente nel caso in cui o non sono ancora terminate le procedure per il conferimento del nuovo incarico di medico competente, o al termine dello stato di emergenza, nel caso in cui si verifichi una conclamata situazione emergenziale.

ART. 8: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni di seguito indicate, per il biennio è di 8.030,00 (Euro ottomilatrenta/00), oltre IVA se dovuta, comprensiva delle attrezzature, i materiali medici, igienici e di consumo per espletare le prestazioni richieste.

ART. 9: OBBLIGAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E DEL DATORE DI LAVORO

I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Datore di Lavoro e/o il componente del CDA laddove delegato o dal responsabile dell'U.O. "Salute, Sicurezza e Ambiente"

All'interno dei locali della Sidra S.p.A., il Medico Competente ed i suoi ausiliari, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.

Il Medico Competente ha l'obbligo di:

- richiedere inizialmente all'Azienda, e/o al precedente incaricato del servizio, le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria;

- redigere, di concerto con il Datore di Lavoro e/o il componente del CDA laddove delegato e/o persona da lui designata, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, comunicandolo allo stesso soggetto per la convocazione dei dipendenti; la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, avverrà con cadenza stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio ed , in ogni caso, almeno una volta l'anno;

- provvedere, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione scritta del Datore di Lavoro, a fissare il calendario degli accertamenti per il personale in fase preassuntiva ed in occasione di cambio mansione o di cessazione del rapporto di lavoro, nonché nel caso di lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151;

- provvedere a fissare la data della visita medica entro dieci giorni lavorativi, qualora un lavoratore ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione

	ne, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o	
	alle condizioni di salute del dipendente;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ provvedere, su comunicazione del Datore di Lavoro e/o il componente del 	
	CDA laddove delegato e/o persona da lui designata, alle visite previste per la ripresa	
	del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile	
	2008 n. 81, il comunica i nominativi dei lavoratori interessati al Medico Competente,	
	entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, comunicando	
	tempestivamente in caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con pre-	
	scrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente, al fine di escludere	
	il lavoratore da mansioni inidonee al proprio stato di salute accertato.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ svolgere nella stessa giornata tutte le visite ad ogni lavoratore e tutti gli 	
	esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al	
	comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui	
	all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere, garantendo a	
	tal fine la possibilità di visitare n. 25-30 dipendenti al giorno;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comunicare per scritto nello stesso giorno al Datore di Lavoro e al Servizio 	
	Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono pre-	
	sentati alle visite o agli accertamenti previsti;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Consegnare, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi ac-</u> 	
	<u>certamenti, al Datore di Lavoro e/o il componente del CDA laddove delegato, e/o</u>	
	<u>persona da lui designata ed al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla</u>	
	<u>mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile</u>	
	<u>2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.</u>	
	<u>151;</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avvalersi di medici specialisti per specifici accertamenti e di idonei laboratori 	
		9

di analisi ;

- avvalersi di un sostituto, anche esso in possesso della relativa qualifica, esclusivamente nell'ipotesi di impedimento temporaneo, dandone congruo preavviso;

- effettuare secondo una periodicità dallo stesso individuato in base alla valutazione dei rischi, ed in ogni caso almeno una volta l'anno, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP ed RLS aziendali, dandone comunicazione almeno 10 giorni prima della data prevista e producendo i relativi verbali di visita entro 15 giorni dall'effettuazione del sopralluogo;

- partecipare a tutte le riunioni, di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, indette dal Datore di Lavoro, il quale ne darà comunicazione almeno 15 giorni prima della data prevista;

- partecipare, ricevendone comunicazione almeno 15 giorno prima della data prevista, alle riunioni con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso;

- garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria in occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dalla Sidra;

- fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 trasmettere, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, a questi ed al RSPP aziendale, una relazione riassuntiva al fine di fornire al Datore stesso adeguata conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi;

▪ disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e

specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia,) per i ser-

vizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;

▪ svolgere le visite mediche esclusivamente presso lo studio sopra individuato

e precisamente in Via Ughetti 72, Catania. Lo studio, facilmente raggiungibile, prov-

visto di idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, do-

ve, devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, as-

sumendo la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per

gli effetti dell'art.29 del D.lgs. 196/2003;

▪ dotarsi a sua cura e spese di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di

firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Sidra S.p.A., attraverso il Datore di Lavoro e/o Dirigenti delegati e/o persone da loro

designate provvede a:

o trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sot-

toporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando

la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destina-

zione del personale;

o produrre i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle ma-

lattie professionali;

o fornire informazioni in merito alla natura dei rischi ed alla programmazione e

attuazione delle misure preventive e protettive;

o descrivere dettagliatamente gli impianti ed i processi produttivi;

o gestire il sistema delle visite anche per eventuali ulteriori accertamenti medici;

o comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione,

cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di dura-

	ta superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento	
	delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;	
	o comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;	
	o comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto	
	di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;	
	o archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni	
	mediche rilasciate;	
	o conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza	
	e controllo.	
	Il Medico Competente dovrà inoltre:	
	<ul style="list-style-type: none"> • osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone tutti i relativi oneri; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • assumere la responsabilità per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o 	
	collaboratori nell'esecuzione del contratto e degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi assunti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire il buon andamento del servizio affidato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • applicare per il proprio personale integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto. 	
	ART. 10 : PAGAMENTI	
	Il corrispettivo come sopra determinato sarà fatturato in quattro rate trimestrali a conclusione di ciascun trimestre.	
	Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da una scheda riepilogativa delle pre-	
		12

	stazioni effettuate nel trimestre di riferimento e dovrà riportare il seguente CIG	
	ZD1380EA8A.	
	Il corrispettivo dovuto, previa accertamento della regolarità contributiva del Medico	
	competente sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura	
	tramite bonifico su un conto corrente bancario o postale dedicato.	
	L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere pre-	
	ventivamente autorizzata dagli Uffici competenti della Sidra S.p.A., ai sensi di quanto	
	disposto dal Regolamento di Contabilità.	
	Il medico competente assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-	
	nanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Non potranno essere accettate fatture emesse non in formato elettronico.	
	Il codice univoco dell'ufficio è M5UXCR1	
	ART. 11: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
	Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trat-	
	tamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto	
	contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.lgs.81/2008.	
	Il Medico Competente dovrà operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in	
	particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, rimanen-	
	do inoltre responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale	
	che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al personale SIDRA.	
	Il Medico Competente è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o	
	informazione, riguardante la SIDRA o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza	
	nell'espletamento del servizio, assicurando la riservatezza delle informazioni, dei do-	
	cumenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante	
	l'esecuzione della prestazione, utilizzando i dati solo per le finalità connesse allo	
		13

svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

Il Medico Competente è tenuto ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme.

ART. 12: PENALI

a) Qualora il Medico Competente, per fatti a questi imputabili, non adempia ad uno qualunque degli obblighi descritti nel presente contratto o previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, SIDRA potrà applicare penale di Euro 150,00 (centocinquanta).

b) Qualora il Medico Competente, per causa ad esso imputabile, non osservi le tempistiche indicate al presente contratto, SIDRA potrà applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

c) Qualora il Medico Competente, per fatto a questi imputabile, non rispetti il calendario degli accertamenti sanitari fissato, SIDRA potrà applicare una penale di Euro 150,00.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Professionista avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata del corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento.

ART. 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'incarico professionale dovessero verificarsi più volte, per negligenza o imperizia, le irregolarità previste ai punti a), b) e c) dell'art. 13 o l'inosservanza delle prescrizioni sugli obblighi di riservatezza, SIDRA si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Ai sensi dell'art. 1382, del codice civile, In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, SIDRA potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

ART. 14: RECESSO

SIDRA si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR. che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente al pagamento delle prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

ART. 15: POLIZZA ASSICURATIVA

Il professionista assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguiti da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente capo, il professionista ha presentato idonea polizza assicurativa di responsabilità professionale n. 1/10265/122/70205025, stipulata con la Compagnia UnipolSai emessa in data 27/02/2022 con il pagamento del premio in data 13/04/2022.

Resta ferma la responsabilità del professionista anche per i danni coperti o non coperti e/o per i danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza.

ART. 16: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Galvagno.

ART. 17: NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si osserveranno le norme di Legge in materia di sorveglianza sanitari e professionale ivi applicabile.

ART. 18: FORO COMPETENTE

Per le eventuali insorgende controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente il Tribunale di Catania.

Il Professionista

La Sidra S.p.A.

Dott. Carlo Giacomo Angelo Sciacchitano

Prof. Fabio Fatuzzo